



# Regione Umbria

Giunta Regionale

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 921                      SEDUTA DEL    16/10/2020**

**OGGETTO:** Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla regione Umbria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni. Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 790 dell'11.07.2016 e n. 173 del 26.02.2018

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Assente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 14 pagine

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla regione Umbria per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni. Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 790 dell'11.07.2016 e n. 173 del 26.02.2018”** e la conseguente proposta di 'Assessore Paola Agabiti

**Preso atto:**

a) **Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 avente ad oggetto “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 28;

**Visto** il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli artt. 77, 78 e 216 comma 12;

**Vista** la D.G.R. n. 790 dell'11 luglio 2016;

**Vista** la D.G.R. n. 173 del 26.02.2018;

**Viste** le linee guida n. 5 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” – Aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, che hanno ulteriormente specificato il ruolo della commissione giudicatrice;

**Visto** il Bando-tipo n. 1 Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, vincolante per le stazioni appaltanti, che ha delineato lo svolgimento della procedura aperta e disciplinato i ruoli dei diversi soggetti che intervengono nelle sedute pubbliche e riservate della procedura stessa;

**Visto** l'articolo 1, comma 1, lett. c) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 e l'art. 8 comma 7, della L. 11 settembre 2020, n. 120;

**Valutata** la necessità a seguito:

- dell'entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, delle linee guida n. 5 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e del Bando-tipo n. 1 approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, che incidono ulteriormente sulla gestione delle procedure di gara;
- dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 7, della legge 11 settembre 2020, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 avente ad oggetto *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* che ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'obbligo di scegliere i Commissari tra gli esperti dall'Albo a gestione ANAC (art. 77, c. 3 e art. 78), *“fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*;

di fornire nuove indicazioni alle strutture regionali sui criteri da osservare per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che costituiscono disciplina transitoria in attesa del completamento degli atti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'istituzione e funzionamento dell'albo dei commissari di cui all'art. 78 del decreto sopra citato;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

- 1) di prendere atto della necessità di fornire nuove regole di competenza e trasparenza alle strutture regionali sui criteri da osservare per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, conseguentemente, di revocare le delibere di Giunta regionale n. 790 del 11.07.2016 e n. 173 del 26.02.2018;
- 2) di prendere atto, altresì, che i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici costituiscono disciplina transitoria in attesa del completamento degli atti attuativi del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e dell'istituzione e funzionamento dell'albo dei commissari di cui all'art. 78 del decreto sopra citato;
- 3) di adottare i seguenti criteri di nomina delle commissioni giudicatrici:
  - il Responsabile del procedimento comunica i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, e trasmette i loro curricula al Dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, al fine di consentire la pubblicazione degli stessi, ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del decreto sopra citato e l'adozione dell'atto di nomina della commissione, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
  - la commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, pari a cinque;
  - i componenti sono selezionati tra il personale dipendente dell'Amministrazione regionale; il presidente è individuato tra il personale dirigente.  
In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal Presidente sono individuati tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguate professionalità, ovvero, con un criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
    - a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornito dagli ordini professionali;
    - b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.Ai componenti esterni della commissione giudicatrice spetta un gettone di presenza da erogare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non superiore all'importo di 30 euro a seduta giornaliera, oltre al rimborso delle spese sostenute dai commissari in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
  - la selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione;
  - i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;
  - i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e in alcuna delle cause di incompatibilità di cui alle Linee Guida

ANAC n. 5. A tal fine, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette condizioni;

- la commissione giudicatrice individua l'offerta economicamente più vantaggiosa entro il termine stabilito da Responsabile del procedimento. Tale termine può essere prorogato una sola volta;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento alle Direzioni regionali e di pubblicarlo sul profilo di committente della regione Umbria;
  - 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: “Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla regione Umbria per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessioni. Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 790 dell’11.07.2016 e n. 173 del 26.02.2018”**

### Criteri di aggiudicazione

L’art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base:

- del **criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa** individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita;
- il comma 4, dell’art. 95, stabilisce che può «essere utilizzato il **criterio del minor prezzo** per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a) dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

### Disposizioni normative in materia di commissioni giudicatrici

La disciplina delle commissioni giudicatrici è contenuta nei seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nell’articolo 28 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3:

#### **Art. 77. (Commissione di aggiudicazione)**

*1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.*

*2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.*

*3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel*

rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

**(comma sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020)**

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

12. (abrogato)

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

## **Art. 78. (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)**

1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti

*interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.*

*1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.*

#### **Art. 216, comma 12 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)**

*12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.*

#### **Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)**

*1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.*

*2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.*

*3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.*

*4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

*4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.*

**Art. 28 “Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 avente ad oggetto “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”**

1. *Nel caso in cui il criterio utilizzato per la scelta dell’offerta migliore è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è nominata dall’amministrazione aggiudicatrice ed è composta fino ad un massimo di cinque componenti esperti nello specifico settore di intervento, scelti prioritariamente tra il personale dipendente della stessa amministrazione aggiudicatrice.*

2. *Le amministrazioni aggiudicatrici individuano il Presidente della Commissione secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per l’affidamento di lavori e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di competenza della Regione la Commissione di cui al comma 1 è individuata dal responsabile del procedimento di cui all’articolo 15, comma 1.*

3. *In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal Presidente sono individuati tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguate professionalità, ovvero, con un criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:*

a) *professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornito dagli ordini professionali;*

b) *professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.*

4. *La Commissione individua l’offerta economicamente più vantaggiosa entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento di cui all’articolo 15, comma 1. Tale termine può essere prorogato una sola volta.*

5. *Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.*

6. *Per gli interventi di competenza regionale, la Giunta regionale, con regolamento, disciplina modalità, tempi e procedure per la nomina della Commissione giudicatrice.*

**Seggio di gara e Commissione giudicatrice**

A partire dal 18 ottobre 2018 le procedure di gara bandite dalla regione Umbria sono gestite interamente in modalità telematica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 40 e dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale modalità, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, l’intangibilità del contenuto e il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. L’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità dei documenti presentati sono garantite dalla stessa scansione temporale delle varie fasi di gara:

- il timing di gara indica agli operatori economici il termine ultimo perentorio di “chiusura della busta” e il periodo e il relativo termine ultimo di upload delle offerte (trasferimento dei dati sul server della stazione appaltante);

- la firma digitale e la marca temporale, che corrispondono alla “*chiusura della busta*”, garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte;
- alla chiusura del periodo di upload, le offerte in busta chiusa telematica sono disponibili nel sistema;
- fino alla data e ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti;
- al momento dell’apertura delle offerte, il sistema redige la graduatoria tenendo conto anche dei punteggi attribuiti dalla Commissione.

Considerato che esistono delle differenze tra le fasi di svolgimento delle procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e quelle da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Si ritiene opportuno demandare ad un seggio di gara, in composizione monocratica, la gestione delle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. Tale seggio è costituito di norma da un Dirigente dell’Amministrazione regionale, assistito da due testimoni, scelti tra il personale dipendente della stessa Amministrazione. Le operazioni di gara sono verbalizzate di norma dall’Ufficiale Rogante della Regione, ai sensi dell’art. 40 della l.r. 09.03.1979 n. 11.

Considerato, altresì, che nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura di gara si compone di più sottofasi che ben possono essere gestite distintamente da un Seggio di gara e da una Commissione giudicatrice, nel rispetto delle rispettive competenze;

Si ritiene opportuno demandare al seggio di gara, in composizione monocratica, composto con le modalità di cui sopra, le attività di verifica amministrativa che non richiedono alcun giudizio di tipo discrezionale e demandare alla commissione giudicatrice, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, attraverso l’esercizio esclusivo di discrezionalità tecnico-scientifica, o giuridico-finanziaria, ai sensi dell’art. 77 del D. lgs. 50/2016.

Per i contratti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede come di seguito:

- a) il seggio di gara, composto secondo le modalità di cui sopra, dopo aver ricevuto le offerte, nel termine indicato dal bando o dalla lettera di invito, procede:
  - alla verifica della regolarità dell’invio dell’offerta e del rispetto delle disposizioni generali e di quelle speciali contenute nel bando o nella lettera di invito;
  - provvede alla verifica della documentazione amministrativa per verificarne il contenuto e per consentire la successiva verifica dei requisiti generali previsti dalla normativa sui contratti pubblici e dei requisiti speciali, dettati dagli atti di gara, nonché di tutte le altre condizioni dettate per la partecipazione alla gara;
- b) la Commissione giudicatrice, individuata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e nominata con atto del Dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto su indicazione del Responsabile del procedimento, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, procede all’apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l’effettiva presenza dei documenti richiesti nel bando, nel disciplinare di gara o nella lettera di invito (schede tecniche, relazioni tecniche illustrative, certificazioni

tecniche etc.);

- c) la Commissione giudicatrice, dopo la preliminare fase di verifica dei contenuti dell'offerta, passa alla seconda fase di valutazione delle offerte tecniche. La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, verifica la conformità tecnica delle offerte e valuta le stesse, assegnando i relativi punteggi sulla base di quanto previsto dalla documentazione di gara;
- d) completato l'esame dell'offerta tecnica, il Seggio di gara, alla presenza, di norma, della Commissione giudicatrice
- comunica le valutazioni compiute, dà notizia di eventuali esclusioni e dà lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi;
  - procede all'apertura delle offerte economiche con la lettura delle singole offerte economiche;
- e) a questo punto la Commissione giudicatrice:
- attribuisce i punteggi alle offerte economiche dei concorrenti ammessi sulla base della formula indicata nella documentazione di gara e procede al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - formula quindi la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica e individua l'offerta che ha raggiunto il maggiore punteggio complessivo.

\*\*\*

Valutata la necessità a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, delle linee guida n. 5 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e del Bando-tipo n. 1 approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, che incidono ulteriormente sulle gestione delle procedure di gara, di fornire nuove indicazioni alle strutture regionali sui criteri da osservare per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 1, lett. c) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'obbligo di scegliere i Commissari tra gli esperti dall'Albo a gestione ANAC (art. 77, c. 3 e art. 78), "*fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante*";
- l'art. 8, comma 7, della legge 11 settembre 2020, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 avente ad oggetto "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" ha ulteriormente sospeso fino al 31 dicembre 2021 il termine di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), della legge sopra citata;
- alla luce del quadro normativo così delineato è quindi prorogata l'individuazione dei commissari secondo le modalità di cui all'art. 216, c. 12, Codice che recita: "*Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la*

*scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.*

- tra i criteri previsti all'interno della citata D.G.R. n. 790 dell'11.07.2016, per quanto concerne la composizione delle commissioni, è incluso, tra gli altri, anche il seguente: *“i componenti sono selezionati tra il personale dipendente dell'Amministrazione regionale; il presidente è individuato tra il personale dirigente”*;
- la predetta disposizione, nel lungo periodo, per quanto sopra esposto, possa risultare eccessivamente limitante e non funzionale considerato, inoltre, che i componenti della commissione devono essere esperti nello specifico settore cui affrisce l'oggetto del contratto da affidare, non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e che la selezione deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione. Non sempre è possibile selezionare, tra il personale dipendente dell'Amministrazione regionale, professionalità in possesso dei requisiti sopra indicati.

Per i predetti motivi, si propone alla Giunta Regionale:

- di revocare, conseguentemente, le delibere di Giunta regionale n. 790 del l'11.07.2017 e n. 173 del 26.02.2018;
- di definire i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che costituiscono disciplina transitoria in attesa del completamento degli atti attuativi del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e dell'istituzione e funzionamento dell'albo dei commissari di cui all'art. 78 del decreto sopra citato.

Alla luce di quanto sopra esposto, si reputa opportuno sottoporre all'attenzione della Giunta regionale, nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 del D. Lgs. n. 50/2016, la necessità di individuare regole di competenza e trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici interne, che, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del decreto sopra citato, *“devono essere preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale l'assunzione di un atto finalizzato a:

- 1) prendere atto della necessità di fornire nuove regole di competenza e trasparenza alle strutture regionali sui criteri da osservare per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, conseguentemente, di revocare le delibere di Giunta regionale n. 790 del l'11.07.2016 e n. 173 del 26.02.2018;
- 2) prendere atto, altresì, che i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici costituiscono disciplina transitoria in attesa del completamento degli atti attuativi del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e dell'istituzione e funzionamento dell'albo dei commissari di cui all'art. 78 del decreto sopra citato;
- 3) adottare i seguenti criteri di nomina delle commissioni giudicatrici:
  - il Responsabile del procedimento comunica i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, e trasmette i loro curricula al Dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, al fine di consentire la pubblicazione degli stessi, ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del decreto sopra citato e l'adozione dell'atto di nomina della commissione, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- la commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, pari a cinque;
- i componenti sono selezionati tra il personale dipendente dell'Amministrazione regionale; il presidente è individuato tra il personale dirigente.

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal Presidente sono individuati tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguate professionalità, ovvero, con un criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornito dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

Ai componenti esterni della commissione giudicatrice spetta un gettone di presenza da erogare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non superiore all'importo di 30 euro a seduta giornaliera, oltre al rimborso delle spese sostenute dai commissari in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;

- la selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione;
  - i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo;
  - i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e in alcuna delle cause di incompatibilità di cui alle Linee Guida ANAC n. 5. A tal fine, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette condizioni;
  - la commissione giudicatrice individua l'offerta economicamente più vantaggiosa entro il termine stabilito da Responsabile del procedimento. Tale termine può essere prorogato una sola volta;
- 4) trasmettere il presente provvedimento alle Direzioni regionali e di pubblicarlo sul profilo di committente della regione Umbria;
  - 5) dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 15/10/2020

Il responsabile del procedimento  
Catia Betti

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 15/10/2020

Il dirigente del Servizio  
Provveditorato, gare e contratti

Avv. Maria Balsamo

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,  
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,  
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 15/10/2020

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,  
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO  
- Carlo Cipiciani  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 16/10/2020

Assessore Paola Agabiti  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---